

imprese di assicurazione private svolgono tali attività a proprio rischio, entrano nel campo d'applicazione delle direttive «assicurazioni» e rientrano nel sistema di autorizzazione amministrativa e di controllo finanziario dello Stato membro di origine.

I problemi che pongono i regimi di pensioni complementari in vista della libera circolazione delle persone sono stati segnatamente esaminati nel Libro verde della Commissione sui pensionamenti complementari nel mercato unico ⁽³⁾. Al fine di superare gli ostacoli alla libera circolazione connessi alle pensioni complementari, la Commissione ha presentato recentemente, come prima tappa, una proposta di direttiva per la tutela dei diritti alla pensione complementare di lavoratori dipendenti e autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea ⁽⁴⁾. Tale proposta è attualmente all'esame del Consiglio, del Parlamento e del Comitato economico e sociale che hanno rilasciato pareri favorevoli

⁽¹⁾ JO L 228 dell'11.8.1992.

⁽²⁾ Sentenza del 26 marzo 1996, causa C-238/94, Garcia, Racc. 1996 pag. 1-1673.

⁽³⁾ COM(97) 283.

⁽⁴⁾ JO C 5 del 9.1.1998.

(98/C 402/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1718/98

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(29 maggio 1998)

Oggetto: Canone televisivo ORF

In Austria è stata di recente realizzata un'azione contro gli «abusivi», cioè coloro i quali possiedono un apparecchio televisivo senza la concessione dell'emittente.

In base alla normativa austriaca ogni nucleo familiare in possesso di un apparecchio televisivo atto alla ricezione, è tenuto a chiedere il rilascio di una concessione dell'emittente radiotelevisiva e, finché sussiste, al pagamento di un canone, senza il quale gli viene inflitta una multa.

Come precisato anche dall'articolo 29 della legge federale sull'istituzione e le funzioni dell'emittente radio-televisiva austriaca, il canone deve essere corrisposto indipendentemente dalla frequenza o dalla qualità delle trasmissioni o della ricezione.

In Austria vi sono zone in cui non è possibile captare le trasmissioni della ORF. In base alla legge austriaca però, i cittadini che vogliono captare i programmi di altre emittenti con un'antenna parabolica, sono comunque tenuti a versare il canone.

Qual è il giudizio della Commissione sulla legittimità e la compatibilità di tale normativa con le disposizioni UE in materia di concorrenza?

Risposta data dal sig. Van Miert In nome della Commissione

(24 giugno 1998)

Il «Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri», allegato al Trattato di Amsterdam, conferma la competenza degli Stati membri nel definire la missione di servizio pubblico degli organismi di radiodiffusione e nel provvedere al suo finanziamento. Di conseguenza, non spetta alla Commissione valutare le disposizioni nazionali in materia di canoni nazionali di abbonamento alle radiodiffusioni.

Le regole della concorrenza del trattato CE mirano a garantire una concorrenza leale tra le imprese della Comunità e si applicano in genere solo quando il commercio tra Stati membri è effettivamente o potenzialmente pregiudicato. Tali regole, tuttavia, non si applicano ai casi di eventuali discriminazioni nei confronti di persone fisiche causati da disposizioni della normativa nazionale in materia fiscale o di canoni di radiodiffusione.